SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 1961

(85ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente SPAGNOLLI

INDICE

Disegni di legge:

« Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » (902) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1364, 1365
CENINI, *relatore* 1364, 1365
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1364, 1365
FORTUNATI 1364
PIOLA 1365
RODA 1364, 1365
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 1364, 1365

« Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 » (1272) (*D'iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi ed altri, Ballardini ed altri, Dami, Perdonà ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE 1368, 1377, 1381, 1382
CEMMI 1378
CENINI 1368, 1372
DE LUCA, *relatore* . . 1368, 1369, 1372, 1375, 1380, 1381
FORTUNATI 1371, 1372, 1381
FRANZA 1371
PARRI . . . . . *Pag.* 1370
PIOLA 1374, 1379
RODA 1370, 1375, 1377, 1379, 1381
RUGGERI . . 1373, 1374, 1376, 1379, 1381, 1382
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . . 1369, 1374, 1375, 1376, 1377

« Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 270, sull'istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici di registro » (1368) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 1382, 1384, 1385, 1386, 1387
FORTUNATI 1383, 1384, 1385, 1386
MOTT 1384
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1384, 1385, 1386
PIOLA, *relatore* 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387
RUGGERI 1386, 1387

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Minio, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e i Sottosegretari di Stato per le finanze Pecoraro e per il tesoro De Giovine.

Interviene inoltre il senatore Cemmi a norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali » (902)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nel corso della seduta di ieri la discussione del provvedimento fu sospesa per ciò che riguarda l'articolo 1 e le tabelle allegate, mentre gli altri articoli furono esaminati ed approvati. Il motivo dell'accantonamento dell'articolo 1, e conseguentemente, delle relative tabelle, è da ricercarsi nell'orientamento della Commissione, favorevole ad una dilatazione del termine di 30 giorni stabilito dal secondo comma per la riduzione nella misura del 10 per cento del trattamento previsto dal primo comma per le missioni continuative in una medesima località. Da notizie pervenutemi, mi pare di aver capito che si sia raggiunto un punto di incontro tra il pensiero della Commissione e le esigenze dei Ministeri delle finanze e del tesoro, cosicchè sarebbero contemporaneamente salvaguardate le aspettative del Ministero delle finanze e degli altri dicasteri, oltre che ovviamente quelle dei componenti la nostra Commissione. Prego il Ministro Trabucchi di voler informare la Commissione sui risultati del suo interessamento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* Il Ministero delle finanze, pur ritenendo validi tutti gli argomenti così bene espressi ieri dal senatore Piola, il quale si era fatto iniziatore di un emendamento che deriva dalla sua esperienza e non soltanto dalla comunione di sentimenti con il Ministro delle finanze, ha dovuto naturalmente tener conto della solidarietà ministeriale, per cui si adatta a che venga soltanto modificato il termine massimo di durata della tariffa intera delle missioni e cioè da 30 a 45 giorni

CENINI, *relatore.* Naturalmente è un termine che vale per tutte le amministrazioni.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Certamente, si tratta di una norma generale.

RODA. Vorrei una spiegazione in ordine al quarto comma dell'articolo 1, in cui si afferma che le missioni da eseguirsi saltuariamente in una medesima località sono considerate continuative quando, nel mese solare, superano complessivamente 240 ore. Quello che volevo sapere è se sia o no esatta la deduzione che ne traggo, ossia che se un funzionario va in missione per un'ora oltre le 240 ore mensili, viene accreditato dell'indennità per tutto il mese, sia pure con la decurtazione percentuale prevista dagli altri commi. Sarebbe come dire che se vado da Milano a Busto Arsizio poniamo dieci volte in un mese, superando magari anche di un solo minuto le 240 ore, ho diritto alla indennità di missione per tutto il mese, perchè la missione stessa, avendo superato le 240 ore, è considerata continuativa. E' o no così?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* E' esatto: quel funzionario percepisce l'indennità intera per 240 ore; dopo le 240 ore percepisce l'indennità mensile, ridotta del 10 per cento. Per eliminare ogni dubbio si può specificare che il disposto del comma in esame è valido agli effetti dei due commi precedenti.

FORTUNATI. La norma, così com'è, può effettivamente dar luogo a degli equivoci.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* Perciò ho suggerito l'opportunità di riferire il comma ai precedenti.

P I O L A . Io eviterei anzitutto il capoverso; fonderei cioè il quarto comma col precedente, e poi lo redigerei così: « Le missioni da eseguirsi saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione unica e continuativa quando, nel mese solare, superino complessivamente 240 ore ».

In tal modo resta eliminata ogni possibilità di equivoco.

C E N I N I , *relatore*. Sono d'accordo con il senatore Piola; d'altro canto va rilevato che si tratta di disposizioni che di fatto sono già in vigore e che pertanto non c'è da fare altro che sanzionare una prassi oramai stabilitasi.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. D'accordo per la proposta del senatore Piola.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche per me va benissimo.

P R E S I D E N T E . Il senatore Roda nutre ancora qualche dubbio?

R O D A . No.

P R E S I D E N T E . Vi sono due proposte di emendamento da esaminare. La prima, concordata con i Ministeri finanziari, relativa al secondo comma, di sostituzione del numero 30 di cui al terzo rigo con il numero 45. Metto in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Il secondo emendamento, proposto dal senatore Piola e accettato dal relatore e dal Governo, prevede la sostituzione del quarto comma dell'articolo in esame con le seguenti parole, da aggiungere di seguito al terzo comma: « Le missioni da eseguirsi saltuariamente in una medesima località sono considerate come missione unica e continuativa quando, nel mese solare, superino complessivamente 240 ore ».

Metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con i due emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame e alla votazione delle tabelle allegate, di cui do lettura:

TABELLA A

MAGISTRATI - CARRIERE DIRETTIVE - UFFICIALI - PROFESSORI

1. - Presidenti di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocati generali dello Stato; prefetti di 1ª classe; generali di Corpo d'armata; professori universitari con coeff. 970; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori . . . . . L. 8.000
2. - Consiglieri di Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello Stato; direttori generali; generali di divisione; professori universitari con coeff. 900; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti . . . . . » 7.000
3. - Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sostituti procuratori generali della Corte dei conti, vice procuratori militari, giudici relatori dei Tribunali militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capi dello Stato; direttori di divisione; colonnelli; professori universitari con coeff. 500; professori di ruolo A alla Vª classe di stipendio; ispettori scolastici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori . . » 6.000
4. - Vice referendari della Corte dei conti, sostituti procuratori e giudici istruttori militari di II classe, procuratori dello Stato; consiglieri di I classe delle Amministrazioni centrali; maggiori; professori di ruolo A alla II classe di stipendio; direttori didattici; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori . . . . . » 5.250
5. - Uditori, uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato; consiglieri di III classe delle Amministrazioni centrali; sottotenenti; professori di ruolo B alla I classe di stipendio; qualifiche civili o gradi militari corrispondenti o superiori . . . . . » 4.500

(*È approvata*).

TABELLA B

CARRIERE DI CONCETTO - PROFESSORI DI RUOLO C
INSEGNANTI TECNICO-PRATICI - INSEGNANTI ELEMENTARI

1. - Segretari capi; qualifiche corrispondenti . . . . . L. 5.500
2. - Primi segretari; professori di ruolo C alla IV classe di stipendio; insegnanti elementari alla IV classe di stipendio; qualifiche corrispondenti o superiori » 5.000
3. - Vice segretari; professori di ruolo C alla I classe di stipendio; insegnanti elementari alla I classe di stipendio; qualifiche corrispondenti o superiori » 4.000

(*È approvata*).

TABELLA C

CARRIERE ESECUTIVE

1. – Archivisti superiori e qualifiche corrispondenti o superiori . . . . . L. 5.000
2. – Archivisti Amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori. » 4.000
3. – Applicati aggiunti Amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori . . . . . » 3.500

(*È approvata*).

TABELLA D

SOTTUFFICIALI - GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA

1. – Marescialli ordinari e gradi corrispondenti o superiori . . . . . L. 4.000
2. – Sergenti maggiori e gradi corripondenti, vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia . . . . . » 3.500
3. – Sergenti e gradi corrispondenti, appuntati dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia . . . . . » 3.000
4. – Rimanente personale militare . . . . . » 2.500

(*È approvata*).

TABELLA E

CARRIERE AUSILIARIE E PERSONALE OPERAIO

1. – Commessi Amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori; operai qualificati e qualifiche corrispondenti o superiori . . . . . L. 3.000
2. – Inservienti Amministrazioni centrali e qualifiche corrispondenti o superiori; operai apprendisti e qualifiche corrispondenti o superiori . . . . . » 2.800

(*È approvata*).

TABELLA F

PERSONALE DI RUOLO SPECIALE TRANSITORIO IN ATTESA DI SISTEMAZIONE NEI RUOLI AGGIUNTI E PERSONALE NON DI RUOLO - INSEGNANTI INCARICATI E SUPPLENTI

1. – Prima categoria . . . . . L. 4.000
2. – Seconda categoria . . . . . » 3.600
3. – Terza categoria . . . . . » 3.200
4. – Quarta categoria . . . . . » 2.800

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi ed altri, Ballardini ed altri, Dami, Perdonà ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 » (1272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi ed altri, Ballardini ed altri, Dami, Perdonà ed altri: « Modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635 », già approvato dalla Camera dei deputati.

C E N I N I . Desidero far rilevare che alcuni onorevoli colleghi ed io stesso nel corso delle precedenti discussioni abbiamo ribadito il concetto che è necessario esaminare il provvedimento riguardante la modifica dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, unitamente a tutti gli altri provvedimenti trattanti la medesima materia. E' evidente che se non si supera tale pregiudiziale non si può procedere oltre nella discussione del disegno di legge dei deputati De Michieli Vitturi ed altri.

P R E S I D E N T E . Il senatore Cenini, anche a nome degli altri colleghi che hanno assunto l'atteggiamento da lui ricordato, fa evidentemente riferimento al provvedimento che dovrebbe ordinare la materia della estensione di particolari provvidenze alle zone depresse del centro-nord. Ho già detto e confermo oggi che se noi aspettiamo il varo di tale legge organica andremo indubbiamente a finire molto ma molto avanti con i tempi. Mi sembra perciò che sarebbe assai più opportuno ascoltare che cosa di nuovo abbia da dirci il relatore Angelo De Luca, perchè ho motivo di ritenere che egli abbia ulteriormente approfondito l'argomento e che sia in grado di rispondere alle obiezioni sollevate in particolare dai senatori Cenini e Roda.

D E L U C A , *relatore*. Il disegno di legge in discussione si riferisce alla legge 29 luglio 1957, n. 635, con cui si dispongono norme integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, che, con definizione che a me non piace, si dice « la cassetta », quella insomma che riguarda i territori del centro-nord. Nel 1957, quando il Parlamento approvò la legge n. 634 di quell'anno, la penultima in favore del Mezzogiorno — perchè poi ce n'è stata un'altra nel 1959 — approvò pure — ed anzi mi ricordo che l'approvammo noi, in questa Commissione, nel mese di luglio — la legge n. 635 da me sopra richiamata, la quale, all'articolo 8, contiene norme relative a facilitazioni per le medie e le piccole industrie, nonchè per l'artigianato; facilitazioni di natura fiscale che ora, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati alla proposta De Michieli Vitturi ed altri, dovrebbero estendersi da un punto di vista territoriale ai comuni montani con popolazione inferiore ai 20 mila abitanti, mentre prima il limite era di diecimila, e da un punto di vista settoriale anche alle nuove imprese alberghiere e a quelle che esercitino imprese di trasporto per mezzo di funi.

Noi abbiamo preso in esame tale disegno di legge trasmessoci dalla Camera dei deputati e per due volte esso è stato posto in discussione. L'ultima volta fu deciso di sottoporre la materia ad uno studio più approfondito allo scopo di arrivare alla formulazione di proposte tali che con esse, pur non modificando organicamente la disciplina del settore interessato, si potesse raggiungere almeno momentaneamente un risultato migliore di quello che è rappresentato dalla situazione attuale, ossia dalla situazione che deriva dalla applicazione del vigente articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635. Tenuto conto delle osservazioni emerse nel corso della discussione in sede di Commissione con particolare riguardo alle parole efficaci ed autorevoli del Ministro Trabucchi, ho formulato un testo nuovo di modifica all'articolo 8 della legge citata, che mi permetto e mi onoro di sottoporre all'esame della Commissione. Il testo è il seguente:

« Nelle località economicamente depresse delle Regioni e delle provincie della Repubblica diverse da quelle indicate nell'articolo 3

della legge 10 agosto 1950, n. 646, è accordata... ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Sarebbe opportuno, dopo la citazione della legge n. 646, precisare « e successive modificazioni e aggiunte ».

D E L U C A , *relatore.* D'accordo. Allora il nuovo testo dell'articolo 8 dovrebbe essere il seguente:

« Nelle località economicamente depresse delle Regioni e Province della Repubblica diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed aggiunte, è accordata l'esenzione da ogni tributo diretto sul reddito agli stabilimenti di medie e piccole industrie — e qui si ha una norma essenziale — che vengano a costituirsi e attivarsi sul territorio dei comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti.

Per gli stabilimenti già esistenti in detti territori, che siano ampliati, trasformati e riattati, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile è accordata per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione e dalla riattazione.

L'accertamento relativo agli impianti di cui ai due commi precedenti è rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura ».

Questa è la prima parte del nuovo testo da me proposto per l'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635. In esso, come si sarà potuto notare, è sancita una estensione delle esenzioni fiscali giusta gli orientamenti determinatisi in Commissione. Infatti, allorchè si propose di prendere in considerazione anche il ripristino, le trasformazioni e gli ampliamenti degli stabilimenti, il ministro Trabucchi espresse l'avviso di non essere contrario a concedere ulteriori facilitazioni fiscali a condizione che esse si riferissero all'aumento di reddito derivante da tali trasformazioni e ampliamenti.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Sono, diciamo così, teoricamente contrario a tali facilitazioni, ma all'atto pratico convengo sulla opportunità di concederle

D E L U C A , *relatore* Per completare l'esame della prima parte del nuovo testo, dirò che non ho fatto altro che riprodurre quello che è stato stabilito a favore del Mezzogiorno con leggi in vigore.

Passiamo ora alla seconda parte del nuovo testo del'articolo 8. Essa è così redatta:

« Il riconoscimento di località economicamente depresse, ai fini del comma precedente, è fatto con deliberazione del Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, il quale potrà estendere i benefici anche ai comuni con popolazione superiore che si trovino in zone di riforma agraria ».

Poi vi è un terzo comma: « Il limite di popolazione di 10 mila abitanti è elevato a 20 mila abitanti per i comuni montani. Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal secondo comma, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, quelli inclusi tra questi e quelli compresi nei territori di bonifica montana riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge predetta. In tali territori le esenzioni previste dal primo comma si applicano altresì alle nuove imprese alberghiere e alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati ».

Infine, quarto comma: « Agli effetti del presente articolo s'intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre 100 operai. Nei territori montani, tale limite è elevato a 500 operai, purchè il capitale investito non superi 3 miliardi ».

In che cosa si differenzia il testo da me proposto rispetto a quello trasmessoci dalla Camera dei deputati? Rimanendo fermo il limite di 20 mila abitanti per i comuni montani, e rimanendo ferma l'esenzione ai settori alberghieri e impianti di trasporto per mezzo di funi, si stabilisce che alcune esenzioni dall'imposta di ricchezza mobile possano essere concesse anche per gli ampliamenti, il ripristino, le trasformazioni. Si stabilisce

pure che i comuni interclusi tra comuni montani e quelli che fanno parte di comprensori di bonifica montana possano beneficiare anch'essi delle facilitazioni previste. Un'altra modifica è quella della introduzione del limite di capitale investito, per potere in un certo modo tener conto delle osservazioni fatte dalla Commissione a proposito del limite di 500 operai che è sembrato eccessivo. Per quanto riguarda le medie e piccole industrie, devo ricordare che il limite massimo proposto è in analogia con quanto in vigore per il Mezzogiorno; l'ho proposto nella speranza che effettivamente possano sorgere nel centro-nord delle industrie secondo il desiderio di quelle popolazioni e dei loro rappresentanti.

Ecco, in sostanza, il testo e il significato della mia proposta per l'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, da me formulato, lo ripeto, tenendo conto delle discussioni avvenute in Commissione, di quello che è stato fatto per il Mezzogiorno e, naturalmente, anche di quello che è un mio modo di vedere le cose, per giungere a una norma più adeguata ai tempi.

P A R R I . Mi pare che non sia risolta, con il nuovo testo, una delle eccezioni maggiori che sono state sollevate, cioè quella delle disparità che si vengono creando, con questo disegno di legge, nelle stesse zone; perchè risultava, dall'elenco dei Comuni che sarebbero stati beneficati dalla legge che si viene a creare, la possibilità di concorrenza ingiustificata, per esempio, a Ventimiglia, a Sestri Levante, che non sono certo Comuni depressi, rispetto a città come Savona, La Spezia, eccetera. Questo sia per quanto riguarda i complessi industriali che per quanto riguarda i complessi alberghieri. Si tratta di disparità ingiustificate, e le facilitazioni concesse a zone effettivamente povere dell'Appennino e anche dell'Aspromonte e del Trentino vengono sommerse in questa estensione indiscriminata.

Quello che lascia perplesso è questo riconoscimento di diritto che, essendo di diritto, deve essere esteso a qualunque città, a qualunque centro.

La mia proposta sarebbe piuttosto, allora, di non accogliere l'applicazione di diritto dei benefici, ma di mantenere l'attuale sistema del riconoscimento di zone depresse fatto dal Comitato dei ministri, con delle espresse limitazioni per l'Umbria, le Marche, parte dell'Appennino, la Carnia. Che vi sia questa riserva è evidentemente un criterio soddisfacente fino a un certo punto, tuttavia mi pare migliore dell'altro.

In particolare faccio osservare come ci sia una forte contraddizione fra il limite di 500 operai e quello dei tre miliardi. Con tre miliardi e 500 operai si tratta di industrie di altissima capitalizzazione, industrie che verrebbero ad avere sei milioni per operaio. Quindi manterrei il limite attualmente stabilito, anche per non creare ingiustificati allargamenti.

R O D A . L'ultima volta che si è discusso questo argomento, abbiamo sollevato un coro di perplessità circa il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. Questo coro di perplessità mi sembra che, al lume del nuovo testo proposto dal relatore, debba essere più alto, perchè il testo del relatore, anzichè restringere le concessioni, le allarga. Io mi limito all'industria alberghiera. Nel testo approvato dalla Camera si parla di « esenzioni » dalle imposte dirette per le nuove costruzioni alberghiere che dovrebbero sorgere, per esempio, in quei famosi centri di mezza città, come Sestri Levante, dove, come minimo, per pensione giornaliera, si spendono 4.000 lire; per non parlare del principale albergo di Sestri, dove si paga, giustamente per il trattamento che si riceve, una somma anche maggiore. Quindi la nostra perplessità; perchè mentre nel provvedimento di legge della Camera si esoneravano soltanto i nuovi alberghi, qui si introduce anche l'esenzione decennale per i rimaneggiamenti degli alberghi. Ci sono alberghi vetusti, per i quali basta un rammodernamento della facciata per cominciare a godere di tale esenzione.

Secondo argomento, che è stato già trattato dal senatore Parri. Si chiede come unità di misura un capitale investito di tre miliardi: allora vi dico che introducendo

questo nuovo elemento di confusione, per cui sono state già sollevate delle eccezioni, ci si riferisce a un'impresa che abbia un capitale tre o quattro volte superiore, perchè i tre miliardi investiti costituiscono un credito che permette di costituire un patrimonio di 9-12 miliardi. Elemento di confusione introdotto — mi si perdoni — nel nuovo testo di legge, che aumenta le mie perplessità.

F R A N Z A . Sento la ragione morale, imperiosa di un intervento, quindi non esito ad esprimere chiaramente il mio pensiero.

Tutta la legislazione in favore dell'Italia meridionale, dal 1950 in poi, ha avuto una finalità che non è stata realizzata, perchè le condizioni dell'Italia meridionale non hanno subìto quei miglioramenti che noi auspicavamo. Ma tutta quella legislazione aveva la finalità di incoraggiare le iniziative imprenditoriali per dare un certo risveglio economico all'Italia meridionale, e quindi si veniva a creare una situazione di favore per determinare una spinta di incoraggiamento, una ripresa di attività economica. Quando questi particolari benefici vengono estesi a un'infinità di località, specialmente dell'Appennino del centro-nord, è evidente che le leggi per il Mezzogiorno approvate dal Parlamento perdono importanza, in quanto ci sarà un maggiore interesse degli imprenditori di creare complessi economici di largo respiro nell'Italia settentrionale, dove esiste già la spinta industriale.

Quindi il disegno di legge crea una spinta di carattere economico per le zone più progredite. Avrei perciò preferito che il relatore ci avesse potuto dare un'indicazione particolareggiata relativa ai centri che vengono a trarre vantaggio da questa norma, per poterci mettere in condizione di poter accertare qual'è la portata e l'estensione del disegno di legge. La legge 29 luglio 1957, n. 635, subirebbe, con questo provvedimento, una modifica che allargherebbe ancor più il raggio di azione della legge stessa. Io, come parlamentare dell'Italia meridionale — sebbene rappresentante dell'intera nazione, come ciascuno di noi — sento la necessità di sottoporre alla Commissione questi rilievi. Io non mi distaccherò, naturalmente, da quella che sarà la volontà degli onorevoli Commissari e voterò anche a favore del disegno di legge se questo sarà approvato dalla maggioranza della Commissione.

F O R T U N A T I . Ci troviamo di fronte a un disegno di legge che presenta difficoltà di soluzione; a me pare che gli aspetti contraddittori siano già all'origine della norma di legge. Insomma io ritengo che in un'epoca moderna come la nostra difficilmente si possano affrontare problemi come questo; non solo perchè è difficile continuare a individuare le zone in cui esercitare lo strumento, ma anche, attraverso le zone, i beneficiari dello strumento, facendo riferimento soltanto ai territori.

Evidentemente, man mano che questa legge si allarga, in realtà, dal punto di vista tecnico-strumentale, voi potete avere nuove unità economico-produttive o nuove unità di servizi; però questo non è un allargarsi dell'iniziativa economica nel senso classico della parola: non è altro che un allargarsi, come si direbbe parlando di una banca, di sportelli; cioè si tratta di un gruppo economico che, a un certo momento, costruisce nuove unità economiche o tecniche.

Oggi questi complessi economici vengono proprio impostati su una linea, diciamo, temporale. Adesso facciamo i conti, mettiamoci a tavolino, e vediamo che con questo complesso di agevolazioni si può trasportare la stessa unità a dieci chilometri di distanza, perchè a dieci chilometri di distanza può ottenere determinati vantaggi. Dal punto di vista generale del paese, la cosa non preoccupa eccessivamente, perchè è evidente che un'unità economica è produttiva sia a Savona che a dieci chilometri di distanza: dal punto di vista della collettività la cosa non si sposta. Però è chiaro, secondo me, che ciò dà luogo a rilevanti differenze, tanto più elevate quanto più è elevata la potenza economica, perchè si capisce che uno spostamento a 10-15 chilometri di distanza esige inizialmente un certo periodo di attesa, esige possibilità di disporre di un capitale di esercizio. Più vi è possibilità economica, più vi è opportunità di realizzare queste forme di rendita.

In secondo luogo — questa è una cosa seria che riguarda in linea generale lo sviluppo economico del paese — da questo punto di vista, credo, per quanto mi concerne, di avere esaminato, nel mio recente passato, in forma forse un po' troppo restrittiva, lo sviluppo dei servizi. Però a me pare fondamentale, anche come linea generale di sviluppo, che le analogie che presso di noi spesso rileviamo nei confronti di altri paesi a proposito dello sviluppo dei servizi, sono analogie di manchevolezza. E per quanto mi consta, anche in altri paesi si pone oggi con forza il rapporto fra servizi e beni materiali. Di qui, a mio avviso, il pericolo che può verificarsi in alcune di queste zone: stiamo attenti che un'impostazione come quella al nostro esame non crei naturalmente tendenze a trovare la ricerca della via più comoda e più facile che può essere sempre, o in molti casi, quella dell'industria alberghiera. La via più comoda e più facile può essere quella di non pensare a costruire una segheria moderna, per la fabbricazione di mobili, ma quella di fare una sciovia, una funivia, che nel contesto rispondono a necessità; però queste necessità, secondo me, vanno sviluppate insieme con le altre.

Stiamo attenti che questi strumenti tributari, che appaiono non discrezionali, perchè dimensionati per territori, non diventino di fatto discrezionali nel senso che consentano utilizzazioni soltanto a quelli che si trovano già in determinate condizioni; quindi, sul piano generale dei rapporti economici, noi creiamo già un'ingiustizia fra gruppi e gruppi economici, e possiamo creare un ulteriore movimento di privilegio, di sperequazione.

Pertanto, pur comprendendo che il problema della valutazione dei singoli che dovrebbero beneficiare è estremamente difficile e complesso, io, tutto sommato, ritengo che la difficoltà della soluzione non debba impedirci di affrontare il problema. Questo dovrebbe essere affrontato e risolto attraverso indicazioni oggettive e non soltanto attraverso parametri di redditi dominicali e di redditi agrari. Non so quale reddito dominicale o agrario possa dare Cortina d'Ampezzo; lì sorgono tutte le appendici possibili e immaginabili di queste grandi industrie alberghiere che non soltanto si muoveranno a Cortina, ma andranno all'assalto di tutto il Trentino e delle Dolomiti. Ma pensate che ponendo dei limiti di un miliardo e mezzo di capitale, oggi si costruisce un albergo con tutte le attrezzature.

D E L U C A , *relatore*. Il disegno di legge si riferiva soltanto alle industrie, non ai servizi.

F O R T U N A T I . Si parla di industrie alberghiere.

D E L U C A , *relatore*. Il limite degli operai e degli investimenti si riferisce alle industrie.

F O R T U N A T I . Io parlavo delle industrie alberghiere; si capisce che la classificazione ufficiale degli alberghi è quella di industria.

In ogni caso, se la maggioranza della Commissione entrasse nell'ordine di idee del relatore, deve avere un'idea dei Comuni inclusi nei comprensori di bonifica, deve avere per lo meno davanti agli occhi l'elenco di questi Comuni, come abbiamo avuto l'elenco dei Comuni dichiarati montani.

Io non sono affatto contrario allo spirito della legge, sono contrario alla sua formulazione così come appare, perchè mi sembra che non riesca ad eliminare gli inconvenienti che a tutt'oggi, a mio avviso, già sono in atto con le leggi vigenti ed essendo già in atto avremmo ulteriori inconvenienti che si aggiungono a quelli esistenti; e quindi l'unico vantaggio sarebbe quello di allargare l'area degli inconvenienti e quindi di rendere, da questo punto di vista, giustizia allargando la base delle ingiustizie.

C E N I N I . Io ribadisco ancora il mio concetto dopo aver sentito i colleghi: mi convinco sempre di più che sia necessario, o per lo meno opportuno, un esame generale della materia, e che non ci si debba fermare soltanto su alcuni punti, ma avere davanti a noi un quadro generale di quelli che sono stati i benefici e di quelli che sono stati gli inconvenienti derivanti dalle disposizioni di leg-

ge che si sono avute finora. Quindi, in via principale, io sarei per l'accantonamento di questo disegno di legge, in attesa di discutere l'intero problema in tutta la sua vastità. Siccome però si è entrati anche nel merito, io dico che mi sembra errato concedere il riconoscimento di diritto per talune località, indipendentemente da un esame di fatto eseguito dal Comitato dei ministri, come avviene attualmente.

Mi pare di aver sentito, dalle dichiarazioni che ha fatto l'altro giorno il ministro Trabucchi, che ci sia un po' una controffensiva nei confronti delle nuove direttive impartite dal Ministero delle finanze, che io ritengo direttive più serie nella pratica. A mio parere, insomma, si sono instaurate delle procedure più profonde, con maggiore abbondanza di elementi di giudizio; e quindi questo disegno di legge mi pare che voglia sottrarsi a questa situazione di fatto, e voglia sottrarre i territori, che verrebbero considerati compresi nella sfera di applicazione dei benefici di legge, a questi adempimenti più severi ai quali li sottopone attualmente il Ministero delle finanze.

Quindi sarei assolutamente del parere di compiere un esame approfondito della materia, tanto più che si parla di estendere le esenzioni ai comuni montani con una popolazione di 20.000 abitanti, e non sono d'accordo; anche perchè in zone economicamente ricche si creerebbe un nuovo gravissimo inconveniente, che sarebbero avvantaggiati i Comuni con popolazione fra i 10.000 e i 20.000 abitanti, perchè è evidente che questi saranno preferiti per maggiore abbondanza di servizi in confronto dei Comuni minori, riguardo alla industrializzazione che si desidera incrementare con la concessione di questi benefici; così come non sarei assolutamente del parere di elevare a 500 il numero degli operai costituente il limite massimo per la attribuzione della qualifica di piccola industria; evidentemente non si tratta di piccole industrie, ma di industrie moderne. Allora varrebbe la pena di cambiare la dizione; invece di dire: « Nei territori montani, di cui al precedente comma, tale limite è elevato a 500 operai », si potrebbe dire: « Tale limite, nei territori montani, lo si riconosce anche per la media industria fino a 500 operai ». Ma io riterrei inopportuno arrivare fino a questo punto; perchè allora l'allargamento di questi benefici fiscali diventa così grande che non so, con le necessità di reperimento di mezzi, dove si va a finire.

Dunque, la mia prima richiesta è quella di accantonare il disegno di legge; nel merito sono poi contrario

R U G G E R I . Nella prima seduta in cui si discusse il presente disegno di legge — mi pare che questa sia la terza — perplessità e contrarietà erano sorte perchè evidentemente, tra i Comuni con popolazione fra i 10.000 e i 20.000 abitanti, si trovavano anche Comuni che non potevano considerarsi economicamente depressi. Nella seconda riunione il relatore senatore De Luca ci ha portato addirittura l'elenco di questi Comuni, ed è stato constatato che una parte di questi non avrebbe dovuto godere dei benefici disposti da questa nuova norma di legge.

Io però faccio osservare che non vorrei che, per non concedere facilitazioni anche a quei Comuni che sono già economicamente sviluppati, si danneggiasse la maggioranza dei Comuni i quali non godono tuttora di queste facilitazioni. E direi che l'argomento si è allargato un po' sull'industria alberghiera, poichè il presente disegno di legge prende in considerazione anche questo tipo di industria.

Io farei osservare che l'industria alberghiera si è sviluppata proprio nei Comuni di soggiorno e turismo, o, in genere, proprio nei Comuni che attualmente godono delle facilitazioni di legge, al di sotto dei 10 000 abitanti. Si è parlato di Cortina, possiamo parlare di San Martino di Castrozza, possiamo parlare di un'infinità di Comuni con popolazione al di sotto dei 10 000 abitanti, nei quali sono sorti e si stanno sviluppando numerosissimi alberghi; e possiamo fare anche l'esempio di stazioni termali come Fiuggi, Castrocaro, eccetera. A Fiuggi ci sono grossi complessi alberghieri che per la seconda categoria fanno pagare dalle cinque alle ottomila lire al giorno.

Ora il difetto, come diceva il senatore Fortunati, sta già nella situazione che si è crea-

ta; quindi dovremmo accettare la proposta del senatore Cenini di rivedere un po' tutto il sistema, ma questo esame non sarebbe possibile esaurirlo neanche nel corso di questa legislatura. Inoltre, tante iniziative che per ora non esistono, imprese che tendono a stabilirsi in Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti per godere di queste facilitazioni, verrebbero danneggiate o addirittura arrestate, e quindi quei Comuni elencati dal senatore De Luca non avrebbero il vantaggio di veder sorgere o delle industrie alberghiere o delle seggiovie o anche delle industrie produttive, in attesa di questa eventuale riforma.

Un'altra osservazione vorrei fare. Per quanto l'aliquota di ricchezza mobile, come diceva il senatore Roda, raggiunga il 27,7 per cento, non è un elemento determinante perchè industrie, che debbono poi investire miliardi, vadano a trasferirsi in un determinato Comune, abbandonando i vecchi stabilimenti. In genere le industrie si trasferiscono in questi Comuni per altre ragioni: perchè la mano d'opera è più a buon mercato, perchè hanno il lavoro a domicilio, praticano un super-sfruttamento illegale, spesso, come l'industria tessile, dando i telai a casa e offrendo 800 lire al giorno al lavoratore. Ma questo lo fanno anche in città, ed è un elemento che non so come poter correggere in un disegno di legge di questo tipo, che è soltanto di natura fiscale D'altra parte non dimentichiamo che effettivamente c'è un'infinità di Comuni che non so se potranno trarne vantaggio. Noi, come legislatori, dobbiamo offrire questa possibilità a questi medi Comuni fino a 20.000 abitanti; in seguito potremo procedere alla revisione di tutto il problema; ma siamo certi che la revisione completa del sistema comporterà un periodo di due o tre anni.

Insisto, pertanto, nel dire che si potrà trovare un altro parametro per concedere questa esenzione, che potrà anche avvenire non automaticamente. La questione potrà senz'altro essere studiata, ma è certo che l'avere una visione completa di tutto il sistema comporta due, tre od anche quattro anni di studi e discussioni. Non ci illudiamo che si possa arrivare a questa revisione generale in breve tempo, perchè non c'è niente di pronto Si potrà dire, quindi, che la Commissione finanze e tesoro del Senato, nell'esaminare questo disegno di legge, fa presente che tutto il sistema va riveduto nel suo complesso, ma prima che si arrivi a ciò, correrà del tempo!

Vorrei, poi, rilevare che il provvedimento in questione è stato presentato da diversi gruppi politici; comprendo che questa argomentazione non significa molto ..

P I O L A . Non significa niente, perchè questo disegno di legge si propone di favorire determinati comuni...

R U G G E R I . Faccio presente al senatore Piola che tra i firmatari del provvedimento non figura neppure un marchigiano; ora, io sono marchigiano ed anche alla Camera dei deputati vi sono dei marchigiani che non hanno firmato questo disegno di legge.

Direi, pertanto, di non respingere questo disegno di legge e di aderire, eventualmente, alla formulazione proposta dal senatore De Luca, relatore, nel presupposto, però, che al più presto venga fatta una revisione generale di tutta la materia.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Desidererei fare alcune dichiarazioni, dal momento che sono stato un po' chiamato in causa dal senatore Parri.

Alcuni dei colleghi, allora presenti, ricorderanno senz'altro il periodo nel quale abbiamo approvato le disposizioni che ora si tratterebbe di estendere; abbiamo espresso il nostro voto nel corso di una seduta notturna, alle 23,30 circa, sotto la pressione delle vacanze estive, se non erro, e con l'impressione, contemporaneamente, che si dovesse varare il provvedimento a qualunque costo. La legge, quindi, è nata, come tutti i gattini ciechi, da una mamma un po' frettolosa ed in questo caso la mamma un po' frettolosa è stata la Commissione finanze e tesoro del Senato.

Ricordo, inoltre, che si trattava di un provvedimento pervenuto dalla Camera dei deputati, ed è quindi stato sottoposto al nostro esame dopo l'approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

In realtà, vi era l'impressione che alcune cose non fossero perfette, che sarebbe stato opportuno modificare alcune norme e vi erano, comunque, diverse perplessità; tuttavia la Commissione all'ultimo momento ha lasciato correre, come accade talvolta, per debolezza, non dico senile, ma per debolezza parlamentare.

R O D A . Diciamo pure per arrendevolezza.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Il fatto è che questa legge, che sembrava destinata ad avere una impostazione pressocchè uguale a quella concernente il sud dell'Italia, con l'andar del tempo si è dimostrata destinata ad incidere su una situazione del tutto diversa.

Infatti, mentre nell'Italia meridionale il fine che si cerca di perseguire è quello di far sorgere tutto un complesso di iniziative, nel nord dell'Italia si è venuta a creare una situazione per cui i paesi che una volta erano ad economia agricola, di fronte alla crisi agricola, si sono lasciati prendere dal desiderio di arrivare alla dichiarazione di zona depressa, per la speranza di migliorare attraverso l'industrializzazione la loro situazione economica, situazione economica che la crisi agricola, soprattutto in zone di montagna e collinari, rendeva assolutamente precaria e deficiente.

È proprio in seguito al verificarsi di questa situazione che si è giunti alla enorme estensione delle zone cosiddette depresse; l'ultima volta che ho avuto l'onore di parlare dinanzi a questa Commissione ho ricordato che per molti Comuni, situati in zone esclusivamente agricole, questa loro posizione era ritenuta sufficiente a farli considerare come situati in zone depresse.

Ed in proposito ho già fatto presente al senatore Bergamasco che abbiamo avuto la richiesta da tutti i Comuni della Lomellina di essere considerati come situati in zona depressa.

R O D A . E questo mi sembrerebbe anche giusto.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Allora, se si deve partire dal concetto che zona non industriale equivale a zona depressa, evidentemente l'impostazione di tutto il problema deve essere fatta in senso molto estensivo.

Così lo scopo e le conseguenze del provvedimento in esame non sono state più quelle di creare un'infinità di nuove industrie — sarebbe, infatti, quasi impossibile il formarsi di nuove industrie in queste zone — ma quello di permettere un certo decentramento industriale, dai centri più attivi verso i centri periferici, in modo da rendere possibile, nell'Italia settentrionale, una maggiore fioritura, per così dire, capillare, di attività industriali.

Creatosi questo movimento, che cosa è accaduto? È accaduto che, naturalmente, i comuni montani hanno domandato qualche cosa di più, perchè si sono trovati in condizioni di inferiorità rispetto ai comuni della pianura, che avevano già ottenuto la qualifica di zona depressa.

Ad esempio, tanto, per restare nella mia Provincia, quando Nogara è stata dichiarata zona depressa, nella Padana inferiore, naturalmente ha portato via il lavoro dalla zona montana.

Di qui è nata la richiesta da parte dei Comuni montani, che sono stati i primi che si sono mossi, di addivenire ad una situazione che potesse, in qualche maniera, ristabilire un certo equilibrio.

Per quanto concerne le considerazioni che ho fatto, il Ministro delle finanze c'entra e non c'entra (e dirò poi perchè c'entra), comunque ho parlato come amico e collega.

Pertanto, fatta questa premessa, possiamo ora vedere quali sono le conseguenze che sono venute fuori.

Innanzitutto, abbiamo la richiesta di estensione di località, ed in proposito abbiamo varie impostazioni: abbiamo, innanzi tutto, la richiesta di estensione ai Comuni da 10.000 a 20.000 abitanti, solo nelle zone montane, in base alle proposte del senatore De Luca.

D E L U C A , *relatore.* . . . e secondo la modificazione apportata dalla Camera dei deputati.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Vorrei far presente in proposito che, a quanto si è potuto constatare, tale esenzione potrebbe dare luogo ad inconvenienti. Pertanto, a me sembrerebbe cosa opportuna estendere solo la facoltà di dichiarazione di zone depresse, e non sancire l'estensione di diritto di tale qualifica; questo significa che i Comuni fino a 20 000 abitanti potrebbero beneficiare delle agevolazioni di cui godono le zone montane, ma non come di un diritto preciso loro spettante.

Bisogna poi considerare le zone che si trovano nei comprensori di bonifica montana ed i Comuni interclusi, che si trovano in situazione analoga, a quelli montani dove difficilmente si riesce a portare nuove industrie.

R U G G E R I . Però vi sono dei paesotti che non fanno parte del comprensorio e sono territori montani.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Nel caso concreto si tratta di territori che non sono territori montani, ma fanno parte del territorio di bonifica, e di quelli interclusi tra zone montane. Tali piccoli centri chiedono, per l'appunto, le agevolazioni dei territori limitrofi.

Io sarei indubbiamente favorevole, anche perchè ritengo che in questi casi la situazione che si è determinata derivi, soprattutto, da una sfasamento di leggi.

Infatti, con la legge 25 luglio 1952, n. 991, si stabilisce che le disposizioni contenute nella legge stessa, concernenti benefici per i territori montani, sono estese ai consorzi di bonifica montana; non si poteva parlare, evidentemente, della legge 29 luglio 1957, numero 635, e dei benefici da essa concessi, essendo questa stata approvata in un tempo successivo.

Riterrei opportuno in proposito ricordare alla Commissione la formulazione dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, che è del seguente tenore:

« I territori montani che, a causa del degradamento fisico o del grave dissesto economico, non siano suscettibili di una proficua sistemazione produttiva senza il coordinamento della attività dei singoli e l'integrazione della medesima ad opera dello Stato, possono essere delimitati e classificati in comprensori di bonifica montana su richiesta della maggioranza dei proprietari o di un qualsiasi ente interessato o del Corpo forestale dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Quando sia reso necessario dalle esigenze della sistemazione e della organicità dell'intervento pubblico, possono essere inclusi nei comprensori di bonifica anche territori che non presentino le caratteristiche di cui all'articolo 1 della presente legge. Tali territori sono ammessi, per il semplice fatto della inclusione in un comprensorio di bonifica montana, a godere di tutte le agevolazioni concesse dalla presente legge ».

Evidentemente, ripeto, non si poteva parlare, tra queste norme, delle agevolazioni concesse dalla legge n. 635 del 1957.

Si tratta, quindi, ripeto, di un semplice sfasamento di leggi.

Si è poi parlato di estendere questi benefici anche a comuni che si trovino in zone di riforma agraria e mi sembra superfluo soffermarsi su tale argomento, in quanto le disposizioni previste in merito mi sembrano logiche ed evidenti.

Quanto ho finora detto concerne l'estensione territoriale; abbiamo, poi, l'estensione settoriale. Infatti, nel disegno di legge in esame si dice che l'esenzione in questione si applica anche alle nuove imprese alberghiere ed alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati.

Onestamente vorrei ricordare alla Commissione che quando è stata esaminata, a suo tempo, da questa stessa Commissione, la questione concernente i 100 operai o i 100 impiegati, si è rilevato che in tal modo si sarebbe creata una maniera per comprendere in queste facilitazioni anche gli alberghi. E l'onorevole Lucifredi, uno degli ispiratori del provvedimento, come pure l'onorevole Giraudo, hanno specificato che era loro intenzione che fossero inclusi gli alberghi.

Ora, però, anche se noi ammettiamo che gli alberghi siano inclusi tra i beneficiari di queste agevolazioni, tuttavia dobbiamo tener presente che vi sono paesi, come Cortina d'Ampezzo o San Martino di Castrozza, ai quali, evidentemente, non sarebbe il caso di estendere tali benefici.

Per quanto mi concerne, posso dire che sono favorevole all'estensione per quella che è la piccola capacità alberghiera, quella piccola capacità ricettizia così necessaria nei paesetti di montagna, specialmente, che non è quella del grande albergo di lusso, ma del piccolo e modesto albergo, direi della locandina.

Ritengo, quindi, che si potrebbe facilmente specificare che non sono gli alberghi di lusso o di prima categoria quelli che possono godere dei benefici concessi per determinate zone ed attività.

R O D A . Si potrebbe porre una limitazione in base al numero delle camere.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Faccio presente, comunque, che quanto ho ora detto l'ho detto in via amichevole, come collega, perchè, come Ministro delle finanze, il concetto che dovrei esporre sarebbe quello per cui, in quest'ultimo caso considerato, non si tratterebbe di industria vera e propria, ma semplicemente di attività esterna, che non ha bisogno di particolari impianti e così via.

Vi è, poi, la questione concernente il limite di capitale. Tale limite permetterebbe di escludere le società elettriche le quali non hanno, praticamente, un personale numeroso, ma hanno, invece, un enorme investimento di capitale.

Ritengo che sia giusto e doveroso tenere presente il limite di capitale, proprio per evitare di dare alle società elettriche che vengono a stabilirsi in montagna, e sono le uniche che vi vengono, per forza di cose, quella esenzione della quale, a mio avviso, non hanno alcun motivo di usufruire.

P R E S I D E N T E Su tale argomento, a quanto ricordo, si era discusso anche in quella famosa sera del 1957.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Per quanto riguarda, poi, l'estensione a 500 operai, ebbene tale norma vuole indicare una situazione ed una attività ben precise in Valtellina.

L'onorevole Valsecchi avrebbe ottenuto, per la poverissima Valtellina, che la Falk, se non erro, possa portare un impianto nella sua valle.

Il trasportare in questa zona un impianto del genere, risolverebbe il problema della miseria della Valtellina.

Credo sia questo l'unico caso in cui si potrà pensare che in montagna vi sia una industria così grossa.

Passiamo, ora, alla questione concernente ammodernamenti ed ampliamenti.

Ritengo che questa questione, e questa domanda, in un certo senso provengano prevalentemente dalle richieste di coloro che hanno un piccolo albergo, e lo vogliono estendere.

Per quanto mi concerne, anche come Ministro delle finanze, non avrei difficoltà ad accogliere la disposizione, qualora si stabilissero delle limitazioni.

Inoltre, bisognerebbe ben chiarire che, per i redditi, viene ad essere sottoposto a questa esenzione soltanto il maggiore reddito derivante da quel determinato ammodernamento od ampliamento.

Vi sono, poi, e questo si può dire perchè è evidente a tutti, le fabbriche di occhiali del Cadore ed è anche di lì che è uscita la richiesta; in quella zona vi sono numerose occhialerie, ve ne sono di grandi e di piccole, ve ne sono di economicamente se non giuridicamente fallite e di attive, le quali, naturalmente, dicono che, se potessero avere una piccola espansione, questa rassoderebbe la loro attività.

Come ultima norma, poi, vi è la fissazione della durata, che sarebbe stabilita per dieci anni, a partire dal 1961; pertanto, anche se le agevolazioni fossero concesse nel 1963, o 1965, o 1967 e così via, è, comunque, noto il termine di scadenza.

Tale norma, come Ministro delle finanze, mi trova indubbiamente favorevole.

Ritengo, perciò, di non dovermi opporre in modo formale a quelle che sono le estensioni logiche del provvedimento in questio-

ne, per i comprensori cui si è accennato, per i terreni interclusi e così via, e nemmeno mi opporrei alla estensione ai comuni fino a 20.000 abitanti, qualora, però, si trattasse di una agevolazione facoltativa, non di didiritto, per cui si dovrebbe dire, ad esempio, che « può » essere estesa ai comuni fino a 20.000 abitanti.

Per quanto concerne gli ammodernamenti, sarei molto prudente, a meno che non fosse detto, veramente in maniera molto chiara, che la esenzione si ha per ammodernamenti ed ampliamenti con immissione di capitale nuovo e non per investimento di riserve o investimento di quote di ammortamento.

Per quanto concerne il limite di 500 operai, ritengo che, trattandosi di un solo caso — quello che ho citato, in Valtellina — perchè è difficile che si porti una fabbrica di notevoli proporzioni in queste zone montane, si potrebbe anche accettare la norma.

Si tratterebbe, praticamente, della resurrezione economica della Valtellina; da questo punto di vista, quindi, se mi permettete, vorrei fare uno strappo a quanto mi detta la mia coscienza di Ministro delle finanze, proprio perchè penso che si tratti di un caso così eccezionale che se anche si facesse questa concessione non si avrebbero conseguenze.

In proposito, tuttavia, mi rimetto al giudizio della Commissione, perchè da un punto di vista di stretto diritto finanziario bisognerebbe rispondere in senso negativo.

Vorrei, infine, pregare il Presidente, invece di porre in discussione l'articolo di questo disegno di legge, nella sua formulazione, di esaminare i vari criteri cui esso si ispira, in maniera che se la Commissione si trova d'accordo sui concetti fondamentali, la formulazione dell'articolo, possa essere fatta poi.

Sarà bene discutere, quindi, come ho già fatto io dando questi chiarimenti, della estensione a nuove località, estensione agli alberghi, estensione a industrie che impieghino fino a 500 operai, agli ampliamenti e ammodernamenti, fissazione della durata e così via.

C E M M I . Desidero anzitutto ringraziare la Commissione per la sua ospitalità e ringrazio anche il Presidente per avermi consentito di prendere la parola in questa discussione.

Mi sembra doveroso portare in questa sede, per così dire, la voce settoriale; del resto, anche il ministro Trabucchi ne ha dato un esempio quando ha parlato della Valtellina.

Ho ascoltato alcune osservazioni, fatte da qualche collega, che, sinceramente, mi hanno molto meravigliato. Forse le considerazioni fatte risentono l'influenza delle diverse zone di provenienza dei colleghi, ma siccome io vivo proprio in una di queste zone montane, i problemi che si stanno qui discutendo li sento veramente nel sangue.

Ho sentito il senatore Franza, e mi dispiace che in questo momento egli non sia presente, lamentare che l'estensione prevista dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, che ora si intende modificare, verrebbe a danneggiare tutta la politica economica e di impulso del Mezzogiorno d'Italia.

Mi permetto di osservare, innanzi tutto, che è difficile che in queste zone montane vadano ad insediarsi grosse industrie e poi vorrei anche fare un po' appello a quella che è la sensibilità sociale del senatore Franza. Io provengo dalla Val Camonica, dove il reddito annuo, *pro capite*, è di lire 120.000, e ritengo sia uno dei più bassi d'Italia; considerando, poi, che si tratta di una zona che è stata demolita (questo è il termine che più si avvicina alla realtà) dalle alluvioni del mese di settembre, che hanno portato un danno di circa 15 miliardi, si deve tener presente anche il merito della resurrezione, cui hanno contribuito le poche attività industriali della zona, attività industriali che non si sono insediate adesso, ma che già risiedevano sul posto prima che vi fossero gli elettrodotti. Infatti, le centrali elettriche vendevano loro quella energia che ora, invece, attraverso gli elettrodotti, portano nelle grandi città.

Si tratta di un grosso problema, e non si può dire, così, semplicemente ed in linea teorica, che vi sono dei comuni i quali verrebbero ingiustamente avvantaggiati da questo provvedimento; stiamo attenti, per volere fare la massima giustizia, a non creare, piuttosto, un'ingiustizia, perchè proprio una ingiustizia si verrebbe a creare qualora non

si prendesse nella dovuta considerazione la situazione di questi piccoli Comuni montani.

Faccio presente, inoltre, che in queste zone vi è un'attesa vivissima, e non so se, sul piano politico, sarebbe producente che il Senato si dimostrasse insensibile nei confronti di situazioni di questo genere.

Si potrebbe inserire nel provvedimento in questione una specie di clausola che, in un certo senso, possa costituire anche una salvaguardia, per cui si dovrebbe impegnare il Comitato dei Ministri a fare, entro un certo tempo, una revisione della materia; ma non attendiamo, per approvare queste norme a favore dei Comuni montani, che tale revisione sia fatta!

Ci vorrà del tempo e, probabilmente, se ne riparlerà alla prossima legislatura!

Per quale motivo, io mi domando, i Comuni della Lunigiana dovrebbero essere tutti ritenuti come situati in zona considerata depressa, mentre i Comuni che si trovano a 1500 metri di altitudine non dovrebbero avere la stessa agevolazione?

Per quanto concerne, poi, i Comuni cosiddetti interclusi, stiamo bene attenti a non creare delle ingiustizie, altrimenti vi sarebbero dei paesi che, anzichè considerare questo provvedimento come una benedizione, lo considererebbero una maledizione, in quanto vedrebbero allontanarsi una serie di attività che attualmente si svolgono in questi paesi, verso quei Comuni che sono dichiarati montani.

Poichè io non faccio parte di questa Commissione, non voglio tediare più a lungo i colleghi e concludo rivolgendo alla Commissione la raccomandazione di tener presente, nella sua decisione, le considerazioni che ho esposto.

Ringrazio, inoltre, il Ministro per le sue dichiarazioni e per la sensibilità che ha dimostrato nella discussione di questo problema.

P I O L A . Non vorrei tediare la Commissione ripetendo ancora una volta delle argomentazioni che sono state già ampiamente trattate; pertanto, mi richiamo non soltanto alle perplessità manifestate dal senatore Parri, ma anche a quanto ha dichiarato il collega Cenini. In linea di principio, cioè, ritengo che la discussione di questo disegno di legge dovrebbe essere sospesa, in attesa che siano compiuti il riesame e la revisione generale della materia da parte degli organi governativi.

Il fine che la Commissione vuole perseguire è, infatti, quello di eliminare numerose ingiustizie, ma io penso che approvando il provvedimento in discussione tali ingiustizie verrebbero ad essere accentuate.

Prendo atto delle interessanti dichiarazioni del ministro Trabucchi, ma ritengo, comunque, che anche il testo presentato dal relatore non sia rispondente e non soddisfi alle esigenze ed alla reale situazione in cui si trovano queste zone.

R U G G E R I . Mi permetterei di dare un suggerimento: si potrebbe stabilire una franchigia, anzichè una esenzione totale, fissando un certo limite di reddito per questi benefici fiscali.

Dal momento che stamane probabilmente non arriveremo a concludere la nostra discussione, anche questa proposta potrebbe essere studiata. In tal modo si verrebbe a creare una remora per quanto concerne la possibilità di trasferimento dei grossi complessi industriali. Si tratterebbe di un correttivo, praticamente; comunque, faccio presente che questo mio suggerimento è piuttosto impreciso e non l'ho approfondito, ma potrebbe portare ad una soluzione che forse eliminerebbe talune perplessità che sono state rilevate

R O D A Chiedo la parola per adempiere ad un dovere di portavoce; il collega Parri, infatti, che ha dovuto assentarsi da questa Commissione, mi ha pregato di far presente che, dopo le osservazioni da lui fatte in via pregiudiziale e dopo aver ascoltato le dichiarazioni del Ministro, potrebbe anche essere d'accordo, in linea di massima, con il ministro Trabucchi, ma desidererebbe rilevare che il Ministro stesso — che, dobbiamo riconoscerlo, ha parlato veramente da collega, più che da rappresentante del Governo — di proposte concrete non ne ha formulate

Permangono, infatti, le perplessità e i dubbi per quanto concerne le indicazioni relative al capitale, che introducono un elemento di confusione anzichè di chiarificazione.

Credo che sia da tenere veramente in considerazione il suggerimento dato dal collega Ruggeri e non a caso io ho stabilito una specie di rapporto tra capitale investito e patrimonio impiegato.

Per quanto riguarda il numero degli operai, faccio presente che, a seconda dei tipi di industria, 500 operai potrebbero essere troppi, come potrebbero essere troppo pochi. Ritengo, pertanto, che il senatore Ruggeri abbia centrato il problema; i parametri che abbiamo considerato vanno tutti un po' riveduti; viceversa, questo parametro non dico sia perfetto, ma è, forse, il meno imperfetto possibile; pertanto, potrebbe essere studiato e si potrebbe così entrare nel concreto della questione.

Allora, per venire al concreto in merito alle argomentazioni del ministro Trabucchi, si potrebbe dire che l'esenzione fiscale nei confronti dell'industria alberghiera, per quanto concerne gli ampliamenti e ammodernamenti, dovrebbe indubbiamente essere limitata a quella parte di reddito afferente alla ricostruzione, all'ampliamento; per quanto concerne il vecchio reddito del vecchio albergo, la situazione dovrebbe rimanere immutata.

Circa la proposta del collega Ruggeri, ho già detto che essa mi trova consenziente, ma mi permetterei di suggerire in proposito, per quanto concerne l'aspetto tecnico, l'abbattimento alla base fino ad un certo *plafond* di reddito; in tal caso, veramente, si verrebbe a creare una euritmia tra i concetti esposti di capitale investito, patrimonio impiegato e numero dei dipendenti, parametri che hanno prestato il fianco a mille critiche.

Bisognerebbe, ripeto, anche per quel che riguarda l'industria alberghiera, fissare un limite di esenzione, stabilire questo abbattimento alla base ed oltre quel limite il reddito verrebbe tassato: fino ad un determinato reddito non si paga niente, oltre tale reddito si paga quello che si paga normalmente. Si risolve, allora, il problema e si dà la possibilità di avvio ad un piccolo albergo, di venti, venticinque o trenta locali, che è proprio il piccolo albergo di cui si sente effettivamente tanta necessità nelle zone collinari e nelle zone di montagna; si eliminerebbe, nello stesso tempo, la possibilità di grosse speculazioni.

Mettiamoci, pertanto, sulla strada che ha suggerito il senatore Ruggeri, facciamo un piano, facciamolo oggetto di studio ed in questa maniera si potrà arrivare a varare questo provvedimento, anche tenuto conto delle considerazioni di carattere politico ed umano magistralmente esposte dal senatore Cemmi.

D E L U C A , *relatore*. Vorrei fare qualche precisazione per rispondere brevemente alle osservazioni degli onorevoli colleghi, i cui interventi ho ascoltato con vero interesse e con qualcuno dei quali posso anche concordare.

Il primo comma del nuovo testo da me proposto si traduce praticamente nel primo comma dell'articolo 8 della legge del 1957, con l'aggiunta della seguente norma riguardante gli stabilimenti già esistenti: « Per gli stabilimenti già esistenti in detti territori, che siano ampliati, trasformati e riattati, l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile è accordata per il reddito derivante dall'ampliamento, dalla trasformazione e dalla riattazione ».

Bisogna quindi esaminare bene i due concetti. L'esenzione per gli stabilimenti suddetti riguarda la sola ricchezza mobile, mentre le imprese e le industrie previste dal primo comma dell'articolo 8, e nella prima parte del testo da me proposto, sono esentate da ogni tributo diretto sul reddito; quindi l'esenzione per gli ampliamenti e le trasformazioni è relativa, e ciò dimostra come si sia adottato al riguardo un criterio limitativo. Del resto la mia proposta segue anche il suggerimento del ministro Trabucchi.

Circa i Comuni montani e l'elevazione del limite di popolazione a 20.000 abitanti, ho poi espresso un altro concetto: « In tali territori le esenzioni previste dal primo comma si applicano altresì alle nuove imprese alberghiere e alle nuove imprese esercenti impianti di trasporto per mezzo di funi comunque denominati ». La mia proposta in materia riguarda quindi solo le nuove imprese;

la preoccupazione del collega Roda non ha dunque motivo di essere.

R O D A . Se ad un albergo di tre piani se ne aggiungono altri due si tratta già di costruzione nuova.

D E L U C A , *relatore*. No, si tratta di ampliamento. Condivido invece la preoccupazione del collega Fortunati circa la limitazione del capitale investito. Comunque non ho inteso usare una espressione impropria: esiste infatti una circolare del Ministero dell'industria, recante norme applicative della legge Colombo per la piccola e media industria, la quale precisa che sono piccole industrie quelle che dispongono di un capitale investito non eccedente i 500 milioni di lire e che non hanno più di cinquecento dipendenti; tale circolare aggiunge inoltre che per i territori compresi nel Mezzogiorno d'Italia il limite di capitale è elevato a 3 miliardi. Io mi sono quindi riferito a ciò che è già nella prassi.

Il ministro Trabucchi ha dichiarato di non essere contrario all'elevazione del limite di popolazione da 10.000 a 20.000 abitanti, purchè non si parli di applicazione automatica della norma ma di facoltà del Comitato dei ministri di determinare le zone alle quali la norma si applica. Egli proporrebbe cioè una soluzione intermedia tra quella proposta dalla Camera dei deputati e quella auspicata dalla Commissione. Secondo me si potrebbe stabilire che i Comuni montani con popolazione fino a 20.000 abitanti sono automaticamente compresi nell'elenco dei Comuni che beneficiano delle facilitazioni fiscali, ma che è in facoltà del Comitato dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, escludere le località che, per le loro caratteristiche economiche, non debbono essere considerate economicamente depresse. In tal modo si salverebbe il concetto espresso dal senatore Ruggeri. Si potrebbe anche aggiungere che la facoltà del Comitato dei ministri dovrebbe essere esercitata entro sei mesi, in modo da chiarire tempestivamente quali Comuni hanno diritto alle facilitazioni.

F O R T U N A T I . Il ministro Trabucchi ha sollevato una questione di durata dell'esenzione.

D E L U C A , *relatore*. Devo dire che, in seguito ad un colloquio col ministro Trabucchi, avevo inserito nella mia proposta un periodo di dieci anni in cui avrebbe potuto essere concessa l'esenzione. Essendomi poi stato fatto notare che l'articolo 8 della legge del 1957 non contiene limitazioni di durata di applicazione della norma, ho eliminato dal testo tale precisazione; non avrei però nessuna difficoltà a reinserirvela.

R U G G E R I . Il pensiero del Ministro non era questo.

P R E S I D E N T E . Egli intendeva dire che chi iniziasse l'attività nel 1961 godrebbe di una esenzione di dieci anni; chi la iniziasse nel 1962 godrebbe di una esenzione di nove anni, e così via.

D E L U C A , *relatore*. I concetti sarebbero due: la durata dell'esenzione e l'anno di scadenza di questa.

R O D A . Allora, si potrebbe stabilire che l'esenzione fiscale scade nel 1971; intendendo, invece, porre un limite per l'elencazione di una determinata zona tra le zone depresse, si potrebbe ricorrere ad un limite di dieci anni.

F O R T U N A T I . Una cosa è certa, che non si può concedere l'esenzione in via permanente senza ammettere implicitamente che alcuni territori del nostro paese rimarranno sempre economicamente depressi.

Sarei più propenso, allora, ad una esenzione che durasse 20 anni.

R O D A . Che significato ha una esenzione che duri 10 anni a partire da oggi? Un'industria non potrà mai usufruirne dalla entrata in vigore della legge, perchè bisogna detrarre il periodo necessario per l'installazione e quello necessario per rendere produttiva l'industria medesima. Suggerirei, pertanto, al relatore di seguire due concetti:

assegnare un limite di tempo per ciò che riguarda l'attribuzione ad una determinata zona della qualifica di zona depressa, poichè non possiamo accettare il principio che una zona del nostro Paese sarà sempre depressa; e determinare un periodo per l'esenzione.

R U G G E R I . Per quanto riguarda la durata dell'esenzione io proporrei il periodo di 15 anni. Dopo i primi cinque anni si inizierebbe a scalare. Questo potrebbe essere un sistema di sollecitazione, poichè chi installasse un nuovo impianto entro cinque anni saprebbe di poter godere ancora di dieci anni di esenzione.

P R E S I D E N T E . La nostra Commissione, pur rendendosi conto delle difficoltà di fondo del provvedimento, è anche dell'avviso che non è possibile attendere un disegno di legge organico per esprimere un voto. È esatto, d'altronde, che non si può continuare ad individuare le zone depresse in determinate zone di latitudine del nostro Paese, ma che bisogna individuarle attraverso certe caratteristiche di ordine economico e culturale che le pongono in stato di arretratezza di fronte alla media.

A questo punto si tratta di decidere sul da farsi. A mio avviso sarebbe preferibile che — anzichè proseguire nella discussione — si pregasse il relatore di meditare sui vari interventi succedutisi, al fine di trovare finalmente una soluzione atta a venire incontro all'appello proveniente da alcune zone.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 270, sull'istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici del registro » (1368)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 15 maggio 1954, n. 270, sull'istituzione del servizio autonomo di cassa negli Uffici del registro ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I O L A , *relatore*. La relazione governativa al disegno di legge è piuttosto complessa per i numerosi richiami a leggi che si sono susseguite: cercherò di chiarire, in sintesi, i punti principali.

Istituito con una legge del 1954 un ruolo speciale della carriera di concetto, per affidare il servizio di cassa ad appositi impiegati, denominati cassieri, nei principali Uffici del registro, risultarono in esso inseriti, come primi cassieri, 45 impiegati dell'ex grado IX della carriera esecutiva. Il legislatore stabilì la data del 2 luglio 1956 per la decorrenza degli effetti giuridici ed economici del movimento. Senonchè una legge del 1957, relativa ai cosiddetti « trentanovisti », ebbe per effetto di vedere questi promossi alla qualifica di primi cassieri con possibilità, per casi, di ottenere la promovibilità a cassiere capo. Questa possibilità, tenuto conto della già ricordata data del 2 luglio 1956, non esiste per quei primi cassieri che hanno acquisito tale qualifica indipendentemente dalle norme, dirò così, trentanovistiche e con effetti giuridici dal 2 luglio 1956, anche se di fatto essi sono in servizio da data anteriore al 23 marzo 1939.

Questa situazione abnorme, in un sistema che dovrebbe essere armonico e senza sperequazioni, ha provocato un profondo e ben comprensibile disagio in coloro che si vedono pretermessi rispetto ad impiegati provvisti di qualifica, di anzianità e di benemerenze inferiori. Ed allorquando essi si vedranno scavalcati da colleghi ora in sottordine, non potrà non derivarne un grave perturbamento anche nel servizio; perturbamento che si acuirà in prosieguo di tempo per l'estensione dello stesso inconveniente anche alle altre qualifiche.

È evidente che tale gravissimo inconveniente, che è anche un'ingiustizia, deve essere eliminato. Basterà all'uopo far decorrere l'inquadramento dei cassieri di cui trattasi dal 30 giugno 1956 anzichè dal 2 luglio.

L'articolo 2 del disegno di legge pone l'Amministrazione finanziaria in condizione di po-

ter dare funzionalità al servizio di cassa, conferendo al Ministro delle finanze la facoltà di conferire, su designazione del Consiglio di amministrazione, non oltre due terzi dei posti allo stesso personale indicato nella legge istitutiva del ruolo speciale dei cassieri.

Per i posti non coperti si provvederà con pubblico concorso. Il ricorrervi ora porrebbe in crisi i servizi di cassa già attuati.

Il disegno di legge merita, a mio avviso, la nostra approvazione.

F O R T U N A T I . Pur non potendo parlare con cognizione di causa, sono vivamente preoccupato per quelle che potrebbero essere le conseguenze del provvedimento. Qui vi sono evidentemente tre date: 1954, 1957 e 1961; noi vorremmo cioè stabilire nel 1961 gli effetti di una legge del 1954.

Ora, è stato denunziato lo stato di disagio di coloro i quali sono contemplati dalla legge del 1954; ma anche coloro la cui situazione era stata definita con la legge del 1957 si troverebbero oggi ad essere gravemente delusi nelle loro aspettative grazie allo spostamento di decorrenza cui mira il disegno di legge.

Oltretutto, che anzianità hanno i quarantacinque impiegati inquadrati in base alla legge del 1954?

P I O L A , *relatore*. Sono entrati tutti nell'Amministrazione prima del 1939. Per questo lamentano l'ingiustizia commessa nei loro riguardi.

F O R T U N A T I . Il disegno di legge non si riferisce però esclusivamente a queste quarantacinque persone. La relazione ministeriale afferma infatti: « Con la legge 15 maggio 1954, n. 270, il Ministro delle finanze fu autorizzato ad affidare, negli uffici del registro di maggiore importanza, il servizio di cassa ad appositi impiegati, denominati cassieri, entro il limite di 560 posti di uno speciale ruolo della carriera di concetto, per tali fini istituito.

L'articolo 6 della legge prevedeva che, alla prima attuazione, il numero complessivo dei posti del nuovo ruolo fosse conferito, su designazione del Consiglio di amministrazione, ad impiegati forniti di speciali requisiti di carriera.

In applicazione della norma di attuazione innanzi ricordata, il Ministero delle finanze formulò i criteri ed i termini di siffato inquadramento secondo l'ordine preferenziale dettato dalla legge. In base alle domande proposte dagli interessati, risultarono coperti soltanto 530 dei 560 posti di organico. Per vari motivi, però, 139 impiegati rinunziarono all'inquadramento e il ruolo dei cassieri si ridusse a sole 191 unità immediatamente utilizzabili. Il decreto ministeriale 15 marzo 1957, recante l'inquadramento del nuovo ruolo dei cassieri, determinò gli effetti giuridici ed economici al 2 luglio 1956, al fine di consolidare il trattamento economico spettante agli interessati in consegeunza di provvedimenti relativi alla loro carriera di provenienza ».

Ora, a me sembra che coloro che sono stati inquadrati in base alla legge del 1957 avranno l'inquadramento, con decorrenza, ai fini giuridici, dal 1° luglio 1956 e gli inquadrati dal 30 giugno 1956 vengono perciò a passare in testa agli inquadrati dal 1° luglio.

Non si tratta, quindi, soltanto delle 45 unità di cui parla il relatore, ma tutti coloro che sono stati inquadrati in base alla citata legge del 1954 passeranno in testa a quelli inquadrati in base alla legge sui « trentanovisti » del 1957, qualunque sia la loro rispettiva anzianità.

P I O L A , *relatore*. Devo rilevare che l'interpretazione del senatore Fortunati non ha motivo di essere, perchè coloro che sono stati vittima, per così dire, dell'ingiustizia, sono quei 45, tra le 191 unità di cui si parla nella relazione, i quali provenivano dall'ex grado IX della carriera esecutiva.

Il Ministro delle finanze ha determinato, con decreto 15 marzo 1957, gli effetti giuridici ed economici al 2 luglio 1956. Questi 45 si trovano ad avere una anzianità superiore ed una qualifica superiore a quelli che, per essere trentanovisti, hanno beneficiato della legge del 1957.

Pertanto, alcuni individui si trovano nella condizione di essere superati da taluni loro dipendenti, in quanto alcuni possono essere

promossi senz'altro per merito comparativo ed altri hanno diritto alla promovibilità soltanto in un secondo tempo.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Si tratta, in realtà, di un problema piuttosto complesso, ma ritengo che il senatore Piola lo abbia centrato bene.

M O T T . Le disposizioni a suo tempo stabilite per i trentanovisti portano, evidentemente, a delle anormalità del genere di quella cui ci troviamo ora di fronte, e credo che le conseguenze si faranno sentire ancora a lungo.

La soluzione giusta sarebbe stata quella di far retrocedere quelli che avevano avuto un vantaggio, perchè tutti quelli che entrano successivamente trovano, davanti a sè, questa situazione di fatto; così quelle unità di cui si sta ora discutendo sono rimaste, evidentemente, danneggiate dal privilegio che abbiamo dato ai trentanovisti.

Come questione di principio, pertanto, dovrei votare in senso sfavorevole a questo disegno di legge; riconosco, tuttavia, che con il provvedimento in esame si ripara, in un certo qual modo, ad un errore che è stato fatto e si vengono a mettere tutti gli altri nelle condizioni dei trentanovisti.

F O R T U N A T I . Ma che qualifica hanno?

P I O L A , *relatore.* Sono primi cassieri ed hanno la promovibilità a cassieri capo, con prevalenza per quei 45 che hanno anzianità molto superiore a quella dei trentanovisti e che erano in servizio già prima del 23 marzo 1939.

F O R T U N A T I . Faccio presente, però, che all'articolo 1 non si fa riferimento in modo specifico a questi 45, quindi il problema non è vero che verrebbe risolto soltanto per questi 45.

P I O L A , *relatore.* Si viene a risolvere, comunque, il problema di una grande ingiustizia che è stata fatta.

F O R T U N A T I . Ritengo che, in pratica, questa nuova decorrenza di inquadramento si riferisca a tutti e 191, quindi, oltre ai 45, ad altre 146 unità.

P I O L A , *relatore.* Per essere promovibili e cassiere capo occorre avere, nel ruolo, quella certa anzianità che col presente disegno di legge verrebbe concessa anche ai non trentanovisti. Quindi a danno dei trentanovisti non vi è nulla.

P R E S I D E N T E . Faccio presente al senatore Fortunati che con l'articolo 1 del disegno di legge si dispone, è vero, in linea generale, ma in realtà coloro che vengono ad usufruire delle disposizioni in esso previste sono soltanto queste 45 unità; quindi, non essendovi dubbi in proposito, vorrei pregare il collega di non insistere sulla sua obiezione.

F O R T U N A T I . In realtà, devo dire che mi sono lasciato convincere dalle spiegazioni del relatore, quindi non insisto su questo argomento.

Vorrei, però, chiarire un'altra questione.

È evidente che, per quanto concerne questo provvedimento, non tutti coloro che vengono a beneficiare delle norme in esso contenute si trovano in condizioni identiche.

Non vorrei, pertanto, che questo provvedimento fosse inteso in senso rigido ed assoluto, per cui tutte queste 45 unità, la cui condizione non conosciamo (probabilmente non saranno tutti ottimi) avessero il vantaggio di avere anzianità maggiore e passassero, necessariamente, davanti a tutti i trentanovisti, fra i quali potrebbero esservi persone di maggior merito.

In tal caso si compirebbe una ingiutizia, ed io comprendo che con un provvedimento si cerchi di riparare ad un errore ed eliminare una ingiustizia, ma se con lo stesso provvedimento se ne viene a creare un'altra, per cui questi 45 passano indiscriminatamente davanti ai trentanovisti, allora non sono proprio d'accordo.

P I O L A , *relatore.* Ma vi è prima la domanda da parte degli interessati, poi questa domanda viene esaminata dal Consiglio

di amministrazione, il quale decide, stabilisce la graduatoria e così via.

P R E S I D E N T E Mi sembra veramente che in questo provvedimento non vi sia alcuna norma che possa creare una ragione di ingiustizia.

F O R T U N A T I . Ragione di ingiustizia c'è perchè all'articolo 2 si parla, *a priori*, dei due terzi dei posti disponibili.

P I O L A , *relatore*. Nell'articolo 2 del disegno di legge in questione, si fa riferimento all'articolo 6 della legge 15 marzo 1954, n. 270.

Ritengo opportuno ricordarne ai colleghi la formulazione, affinchè possano rendersi conto di come vengono dati i posti.

Il citato articolo 6 è del seguente tenore:

« Nella prima attuazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, di cui alla tabella A dell'allegato n. 1, è conferito, su designazione del Consiglio di amministrazione, al personale di ruolo appresso indicato, che ne faccia domanda, nell'ordine seguente:

a) ai procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari appartenenti ai gradi dal 7° all'11° incluso del ruolo di gruppo B del personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

b) al personale sussidiario degli Uffici del registro dei gradi 9°, 10° e 11° del ruolo di gruppo C che sia provvisto del titolo di studi richiesto dalle norme vigenti per la ammissione agli impieghi di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

c) al personale sussidiario degli Uffici del registro dei gradi 9°, 10° e 11° che abbia avuto la reggenza, con passaggio di gestione, di Uffici del registro, rispettivamente per almeno tre anni, due anni od un anno, anche se in più periodi;

d) al personale sussidiario degli Uffici del registro dei gradi 9°, 10° ed 11° del ruolo di gruppo C che abbia espletato le funzioni di cui al precedente articolo 2, almeno per anni dieci, cinque o tre rispettivamente.

Il personale indicato alle precedenti lettere *c*) e *d*) che non possa essere inquadrato nel ruolo dei cassieri col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza per insufficienza del richiesto numero di anni di gestione di uffici o di espletamento delle funzioni di cassiere, può essere inquadrato, a sua domanda, in uno dei gradi inferiori per cui abbia il periodo prescritto di gestione o di espletamento delle funzioni.

Il personale proveniente dal ruolo di gruppo B dei procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari può essere inquadrato nel ruolo dei cassieri anche col grado superiore a quello rivestito nel ruolo di provenienza se in questo ultimo grado ha conseguita l'anzianità necessaria per la promozione al grado superiore.

In nessun caso il personale proveniente dal ruolo di gruppo C degli Uffici del registro può essere inquadrato nel ruolo dei cassieri con un grado superiore a quello rivestito nel ruolo di provenienza.

Il personale prescelto è collocato nei vari gradi del ruolo dei cassieri secondo una graduatoria di merito formata dal Consiglio di amministrazione ».

F O R T U N A T I . Ma dal 1954 ad oggi, come si è provveduto?

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per i cassieri è la prima volta che si pone il problema.

P R E S I D E N T E . Anche per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 2, vorrei pregare il senatore Fortunati di non insistere sulla sua osservazione, perchè con tale articolo non si fa altro che stabilire una proporzione.

F O R T U N A T I . Dopo l'invito del Presidente non insisto, perchè non voglio che si abbia l'impressione che io intenda ostacolare l'approvazione di questo provvedimento. Soltanto, ritengo che a cose fatte la Commissione mi darà ragione, ed i colleghi mi diranno, allora, se il disegno di legge che si sta per approvare non finirà per portare, in realtà, qualche svantaggio ai trentanovisti

P I O L A , *relatore*. Vengono inquadrati nel ruolo della carriera di concetto dei cassieri con la loro anzianità, dal 30 giugno 1956. Li mettiamo tutti sullo stesso piano e facciamo una graduatoria unica.

F O R T U N A T I . Avendo l'anzianità del 30 giugno 1956, tutti i « 45 impiegati » di cui parla la relazione governativa passerebbero in testa. Comunque, a cose fatte, non ditemi che questo vi era sfuggito.

P I O L A , *relatore*. Si vuole solo riparare all'ingiustizia commessa per quei « 45 impiegati ».

F O R T U N A T I . Abbiate pazienza! La relazione governativa che accompagna questo disegno di legge, a pagina 2, dice:

« È evidente, infine, l'opportunità di evitare che, in prosieguo di tempo, una situazione analoga possa sorgere anche nei confronti degli impiegati inquadrati nelle altre qualifiche del ruolo dei cassieri, dato l'unico termine di riferimento temporale che è stato fissato nel 1° luglio 1956 per l'inizio dei più importanti effetti giuridici ed economici derivanti dal testo unico delle disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato ».

Quindi, il provvedimento non riguarda solo quei « 45 impiegati », questo è certo. Inoltre l'articolo 2 recita: « Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, non oltre due terzi dei posti disponibili alla data del 1° novembre 1960 nelle qualifiche del ruolo dei cassieri degli Uffici del Registro possono essere conferiti con i criteri e le modalità di cui all'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270 ».

P I O L A , *relatore*. L'articolo 2 non ci entra affatto. L'Amministrazione ha tratto lo spunto da questo disegno di legge per introdurre l'articolo 2 e la stessa relazione ne spiega le ragioni, allorchè dice:

« L'articolo 2 mira a porre l'Amministrazione finanziaria in condizioni di conseguire una immediata e completa funzionalità nel servizio autonomo di cassa e ad autorizzare il conferimento, da parte del Ministro delle finanze, su designazione del Consiglio di amministrazione, di una parte dei posti disponibili alla data di entrata in vigore dell'emananda legge allo stesso personale indicato nell'articolo 6 della ricordata legge 15 maggio 1954, n. 270 ».

Quindi, sono due cose completamente differenti.

P R E S I D E N T E . Credo che questo disegno di legge risponda sufficientemente al fine desiderato e, se il senatore Fortunati non è contrario, possiamo anche vararlo.

R U G G E R I . Gradirei un chiarimento per quanto concerne i due terzi dei posti disponibili, di cui parla l'articolo 2.

P I O L A , *relatore*. La ragione è la seguente: bisognava affrettare il servizio di cassa attraverso un personale, diciamo, specializzato, senza fare un concorso per tutti, perchè, in tal caso, questo servizio di cassieri negli Uffici del registro sarebbe andato alle calende greche. In vista di questa esigenza, il provvedimento di legge in esame autorizza il Ministro delle finanze, una volta stabilito il totale dei posti disponibili alla data che lo stesso disegno di legge fissa al 1° novembre 1960, a conferire i due terzi di questi posti secondo i criteri dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270, mentre per l'altro terzo si procederà con la prassi ordinaria del concorso. In questa maniera, due terzi dei posti vengono sistemati in base a una valutazione fatta dal Ministro delle finanze, mettendo i principali Uffici del Registro in condizione di conseguire una immediata e completa funzionalità; per gli altri uffici, per i quali il servizio di cassa specializzato non è necessario, si procederà in base a concorso.

R U G G E R I . Però per l'altro terzo dei posti, c'è già un personale che esplica servizio!

P I O L A , *relatore*. Ma non servizio di cassa.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di posti vacanti!

P I O L A , *relatore*. Perchè è un ruolo creato da poco.

R U G G E R I . Nel quale si prevedono due terzi di personale specializzato. Ma l'altro terzo del personale esiste già?

P I O L A , *relatore*. Non esiste.

P R E S I D E N T E . Da sette anni, purtroppo, in proposito non è stato fatto niente, per cui si è determinata la situazione che ci fossero dei ruoli di cassiere non coperti, non riempiti se vogliamo essere più esatti. Con questo articolo 2 cominciamo a riempirli, niente altro!

P I O L A , *relatore*. La cosa praticamente è andata così. Nei grossi Uffici del registro era necessario istituire una carriera speciale con delle caratteristiche particolari per la funzione di cassiere specializzato, che fino ad ieri — si potrebbe dire anche fino ad oggi, perchè si tratta solo di 19 Uffici del registro che attualmente hanno un servizio di cassa specializzato — era esplicata da semplici funzionari su designazione dei vari direttori del Registro. Si sono perciò stabilite le norme di questo servizio che tengono conto anche della meccanizzazione che nel frattempo è sopravvenuta e si è detto: facciamo un ruolo speciale per questo personale particolare. Purtroppo il primo inquadramento, come spiega la prima parte della relazione, ha incontrato degli intoppi, e così sono passati degli anni. L'Amministrazione si è trovata in grande difficoltà e, naturalmente, se dovesse seguire la prassi normale del concorso bandito per tutti i posti disponibili al 1° novembre del 1960, la cosa andrebbe per le lunghe. È proprio questo cui vuole provvedere l'articolo 2 di questo disegno di legge dando all'Amministrazione una immediata e completa funzionalità nel servizio autonomo di cassa.

P R E S I D E N T E . Mi pare che i chiarimenti dati dal relatore siano stati abbastanza esaurienti, per cui possiamo anche venire ad una conclusione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'inquadramento del personale dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari nel ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli Uffici del Registro, effettuato in applicazione dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270, decorre, ai soli fini giuridici, dal 30 giugno 1956

(*È approvato*).

Art. 2.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due terzi dei posti disponibili alla data del 1° novembre 1960 nelle qualifiche del ruolo dei cassieri degli Uffici del Registro possono essere conferiti con i criteri e le modalità di cui all'articolo 6 della legge 15 maggio 1954, n. 270.

(*È approvato*).

Art. 3.

Le domande di ammissione dovranno pervenire alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari